

"CODICE ZAPATERO"

Codice di buon governo dei membri del Governo e delle alte cariche della Amministrazione generale dello Stato

Accordo approvato in sede di Consiglio dei Ministri

18 febbraio 2005

Accordo mediante il quale viene approvato il Codice di buon governo dei membri del Governo e delle alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato.

*Dall'entrata in vigore della Costituzione spagnola, l'ordinamento giuridico della Spagna si è arricchito di diverse norme che costituiscono la cornice all'interno della quale debbono agire le alte cariche, i funzionari pubblici e tutti i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, al fine di esercitare le loro funzioni di concerto con il "bloque de la legalidad" * che garantisce la trasparenza, l'efficacia e la dedizione esclusiva alle rispettive funzioni pubbliche ed evita ogni attività, o interesse, che potrebbe comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità, o ridurne la credibilità nell'esercizio del loro ufficio.*

Ciò nonostante, attualmente si avverte l'esigenza di un maggiore impegno da parte dei pubblici poteri nei confronti dei cittadini, affinché tutte le alte cariche, nell'esercizio delle loro funzioni, non solo osservino gli obblighi previsti dalla legge ma, oltre a ciò, la loro condotta si ispiri a, e sia guidata da, principi etici e comportamentali che, fino ad oggi, pur essendo deducibili dalle norme, non avevano trovato in esse piena espressione, principi che danno forma ad un codice di buon governo.

Si tratta, pertanto, di stabilire, all'interno di detto codice, il rispetto di un'ampia serie di esigenze, tra le quali rientra non solo l'osservanza delle norme di legge o regolamentari, ma anche di ulteriori garanzie costituzionali, che configurano un patto tra i pubblici poteri e i cittadini relativo ai principi di funzionamento delle istituzioni democratiche spagnole.

L'elaborazione di questo codice risponde fedelmente alle linee guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo

* Nell'ordinamento spagnolo, per *bloque de la legalidad* si intende l'insieme degli atti di normazione primaria e le norme di attuazione di essa, di rango secondario (regolamenti del Governo, ovvero atti di analogia natura). [ndt]

Sviluppo Economico (OCSE) e di altre organizzazioni internazionali e, pertanto, presuppone un'azione politica efficace di prevenzione e di gestione dei conflitti, conformemente ad esperienze dello stesso tipo già avviate da altri paesi di forte e consolidata tradizione democratica.

In tal senso, e per quel che attiene all'Amministrazione generale dello Stato, si tratta di offrire ai cittadini un codice di buon governo, all'interno del quale trovino definizione e siano esposti i valori di riferimento che debbono guidare l'azione dei membri del Governo e delle sue alte cariche al fine di rispondere alle richieste e alle esigenze dei cittadini, in quanto membri della comunità politica nella quale essi vivono, e di offrire un impegno solido volto al rispetto, alla tutela e al sostegno di tutte le aspirazioni degli individui in un quadro di solidarietà, libertà e giustizia.

I valori di riferimento non implicano un insieme di principi etici senza alcuna rilevanza giuridica. Si tratta, al contrario, di principi desunti dalle norme vigenti dell'ordinamento spagnolo e, pertanto, ognuno di essi si manifesta concretamente in una norma che comporta, in caso di mancata o incompleta osservanza, una conseguenza giuridica. Quest'ultima si produce, in ogni caso, nei termini previsti dall'ordinamento giuridico, in primo luogo dalla Costituzione e dalla normativa sull'ordinamento del Governo (Ley del Gobierno).

Ciò premesso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Amministrazioni pubbliche, nel corso della riunione del 18 febbraio 2005,

STABILISCE:

Primo: - Si approva il Codice di buon governo applicabile ai membri del Governo, ai Segretari di Stato e a tutte le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato e degli enti pubblici statali, di diritto pubblico o privato, legati ad essa, o da essa dipendenti.

Secondo: - A tal fine, si considerano alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato coloro che ricoprono detti incarichi ai sensi della normativa sulle incompatibilità.

IL MINISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Jordi Sevilla Segura

ALLEGATO:

Codice di buon Governo dei membri del governo e delle alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato

Primo. Principi fondamentali.

I membri del Governo e le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato agiscono, nello svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto della Costituzione e della legislazione vigente e adeguano le loro azioni ai principi etici e di condotta esposti di seguito che trovano attuazione nel presente Codice: obiettività, integrità, neutralità, responsabilità, credibilità, imparzialità, riservatezza, dedizione esclusiva al servizio pubblico, trasparenza, esemplarità, austerità, accessibilità, efficacia, onestà, promozione della cultura e dell'ambiente e tutela dell'uguaglianza di genere.

Secondo. Principi etici.

1. Le alte cariche promuovono i diritti umani e le libertà dei cittadini ed evitano qualsiasi intervento che possa generare discriminazione per motivi legati alla nascita, alla razza, al sesso, alla religione, alle opinioni, o a qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

2. La adozione di decisioni deve sempre perseguire la soddisfazione degli interessi generali dei cittadini e basarsi su considerazioni obiettive finalizzate al raggiungimento dell'interesse comune, tralasciando qualsiasi altro fattore che esprima posizioni personali, familiari, corporative, clientelari o di qualsiasi altra natura, tali da poter entrare in contrasto con questo principio.

3. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si astengono da qualsiasi attività, o interesse, che possa comportare il rischio di conflitti di interessi con la loro funzione pubblica. Si intende che esiste conflitto di interessi quando le alte cariche intervengono nelle decisioni legate a questioni nelle quali confluiscono interessi inerenti alla loro carica pubblica e interessi privati propri, di loro familiari diretti, o condivisi con terze persone.

4. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si preoccupano di promuovere il rispetto della parità tra uomini e donne e di abbattere gli ostacoli che possano impedirne la realizzazione.

5. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si sottopongono alle medesime condizioni e richieste previste per gli altri cittadini per quel che attiene alle operazioni finanziarie, agli obblighi patrimoniali o a questioni legali.

6. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] non debbono accettare alcun trattamento di favore o situazione che implichi un privilegio, o comporti un vantaggio ingiustificato, proveniente da persone fisiche o da enti privati.

7. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] non esercitano la loro influenza per accelerare o concludere singole pratiche, o per condizionare lo svolgimento di procedure amministrative, senza giusta causa e, in nessun caso, qualora ciò comporti un privilegio a favore dei titolari delle cariche stesse, dei loro familiari, o del loro contesto sociale immediato, o qualora ciò arrechi danno agli interessi di terzi.

8. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] agiscono di concerto con i principi di efficacia, economia ed efficienza, e vigilano sempre sul conseguimento dell'interesse generale e sul rispetto degli obiettivi dell'ufficio.

9. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si astengono da ogni tipo di affari o attività finanziarie passibili di compromettere l'obiettività dell'Amministrazione nella sua funzione di servizio degli interessi generali.

10. Le attività pubbliche rilevanti svolte dalle alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato devono essere trasparenti e accessibili per i cittadini, con le uniche eccezioni previste dalle leggi.

11. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si assumono in ogni circostanza la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e degli organismi da loro diretti, ferme restando altre azioni la cui richiesta può essere avanzata legalmente.

12. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] si assumono la responsabilità delle loro azioni al cospetto dei loro superiori e non le fanno ricadere senza una causa oggettiva sui loro subordinati.

13. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] esercitano i loro poteri attenendosi ai principi della

buona fede e della dedizione esclusiva al servizio pubblico astenendosi, non solo da comportamenti contrari agli stessi, ma anche da qualsiasi altro comportamento che possa compromettere la neutralità nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro affidate.

14. Fermo restando il disposto delle leggi sulla diffusione di informazioni di pubblico interesse, è opportuno che le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato mantengano il segreto, la riservatezza e la discrezione in relazione ai dati e alle informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione della funzione da loro svolta.

Terzo. Principi di condotta

1. Lo svolgimento di alti incarichi è incompatibile con qualsiasi altra carica.

2. La titolarità di cariche direttive all'interno di partiti politici non può in nessun caso compromettere o screditare l'esercizio delle funzioni di competenza delle alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato.

3. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] garantiscono l'esercizio del diritto dei cittadini ad essere informati in merito al funzionamento dei servizi pubblici loro affidati, con le limitazioni eventualmente stabilite da norme specifiche.

4. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] svolgono le loro funzioni con la massima diligenza, in modo tale che l'adempimento degli obblighi da loro contratti costituisca un punto di riferimento esemplare per i tutti i dipendenti pubblici. Tale esemplarità deve essere parimenti esplicitata nell'osservanza degli obblighi che, come cittadini, sono loro richiesti per legge.

5. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] amministrano in modo rigoroso le risorse pubbliche, evitando azioni che possano screditare la dignità richiesta nell'esercizio di una carica pubblica.

6. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] debbono rifiutare qualsivoglia regalo, favore o servizio, offerto loro a condizioni di vantaggio, che vada oltre le consuetudini abituali, sociali e di cortesia, nonché prestiti o altre prestazioni economiche che possano condizionare lo svolgimento delle loro funzioni, fermo restando quanto stabilito nel Codice penale.

In caso di doni di valore ricevuti nello svolgimento di incarichi istituzionali, questi vengono acquisiti al patrimonio dello Stato nei termini previsti dalle norme vigenti in materia di patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.

7. Nell'esercizio delle loro funzioni, le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato devono essere accessibili a tutti i cittadini e rispondere con estrema diligenza ad ogni loro richiesta, reclamo o messaggio scritto.

8. Il titolo di cortesia riservato dal cerimoniale ai membri del Governo e alle alte cariche è quello di Signore/Signora, seguito dalla denominazione dell'incarico rivestito e del livello corrispondente.

Nel caso di missioni ufficiali all'estero, spetta loro il titolo stabilito dalla normativa del paese o dell'organizzazione internazionale corrispondente.

9. [Le alte cariche] si astengono dall'esercitare un uso improprio dei beni e dei servizi messi a loro disposizione dall'Amministrazione generale dello Stato in ragione dell'incarico svolto.

10. La difesa del patrimonio culturale e della diversità linguistica, così come la tutela e il miglioramento dell'ambiente, debbono ispirare le azioni delle alte cariche nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.

11. [Le alte cariche dell'Amministrazione generale dello Stato] debbono assicurare la correttezza formale dei documenti in loro possesso che debbono essere trasmessi integralmente ai loro successori.

Quarto. Osservanza del Codice di buon governo.

1. Con scadenza annuale, il Ministro delle Amministrazioni pubbliche invia al Consiglio dei Ministri una relazione sulle eventuali violazioni dei principi etici e di condotta, al fine di analizzare le procedure e gli interventi passibili di indurre alla loro trasgressione e di proporre le misure ritenute più opportune a garantire l'obiettività delle decisioni adottate dall'Amministrazione e dalle istituzioni pubbliche.

2. In caso di comprovata inosservanza dei principi stabiliti dal presente Codice, il Consiglio dei Ministri adotta le misure opportune.

